

REGOLAMENTO DI ACCESSO E UTILIZZO DELLA STRADA PIZZINO – CAPO FOPPA

Delibera Consiglio Comunale di Taleggio num. 15 del 07/04/2017

Art. 1 – Ambito di applicazione

Le presenti disposizioni hanno il solo ed esclusivo scopo di disciplinare l'accesso e l'utilizzo della strada denominata "Pizzino - Capo Foppa" in comune di Taleggio.

Art. 2 – Soggetto gestore

Soggetto gestore della strada comunale è l'Amministrazione Comunale di Taleggio, qui di seguito denominato semplicemente Gestore.

Art. 3 – Transito a pagamento

La strada "Pizzino - Capo Foppa" è assoggettata al transito a pagamento per tutti gli autoveicoli.

Vengono individuate le seguenti tipologie di pagamento:

- Giornaliero (durata 24ore)
- Stagionale (non potrà superare in ogni caso l'anno della data del rilascio del permesso di transito)

Il soggetto che accede alla strada oltre ad effettuare il pagamento previsto dovrà anche inserire nel parcometro la targa dell'automezzo.

Il pagamento delle tariffe tramite parcometro si riferisce a transito e sosta del singolo automezzo. Si specifica che il pagamento giornaliero ha validità di 24 (ventiquattro) ore dall'emissione.

Le relative tariffe, per ogni tipologia di abbonamento, dovranno essere stabilite annualmente con delibera di Giunta Comunale, contestualmente al relativo periodo di applicazione e validità dei permessi.

Art. 4 – Modalità di pagamento

Per il pagamento del permesso giornaliero e stagionale il Gestore predispone un parcometro posizionato in Pizzino, all'imbocco del tratto regolamentato della strada per Capo Foppa. Il parcometro rilascerà una ricevuta di pagamento non cedibile – sia per il giornaliero che per lo stagionale - con evidenziata la targa inserita da parte dell'utente e relativa all'automezzo oggetto del transito da esporre in maniera visibile.

Per gli stagionali si consiglia una fotocopia leggibile essendo la carta del parcometro "termica" e quindi soggetta a deperimento.

Ogni tipologia di abbonamento di cui sopra è relativa ad un unico autoveicolo.

Art. 5 – Esenzioni ed agevolazioni

Sono esenti dal transito a pagamento le seguenti categorie di utenti:

- a. Sono esclusi dal pagamento gli automezzi che transitano nella via Areghiglio fino al cartello "INIZIO STRADA A PAGAMENTO" posto a circa 500 metri dall'inizio della via.
- b. Concessionari di contratto di locazione degli alpeggi nel Comune di Taleggio, e relativi dipendenti previa consegna agli uffici comunali di elenco con apposita dichiarazione sottoscritta dal titolare, nonché le ditte assegnatarie di tagli boschivi comunali, le ditte appaltatrici di lavori pubblici lungo la strada comunale e i mezzi agricoli previa comunicazione all'Ufficio Comunale;
- c. Gli autoveicoli di proprietà dello Stato, della Regione, della Provincia di Bergamo, della Comunità Montana Valle Brembana, nonché del Comune di Taleggio e di Vedeseta;
- d. Gli agenti della Forza Pubblica, i Carabinieri, la Polizia Giudiziaria, la Polizia Locale, la Guardia di Finanza, il Parco delle Orobie Bergamasche, le Guardie Venatorie Provinciali, le Guardie Ecologiche Volontarie e tutti i mezzi di soccorso (solo se a bordo di automezzi di proprietà dell'Ente di rispettiva appartenenza o comunque identificabili);

e. Mezzi che trasportano disabili con esposto regolare contrassegno valido;
f. i detentori di permesso per le strade agro silvo pastorali servite dalla strada Pizzino – Capo Foppa.

I titolari delle esenzioni di cui alle lettere a, b, c, e, dovranno presentarsi presso gli Uffici Comunali con il Libretto di Circolazione dell'autoveicolo e verrà rilasciato loro un pass da applicare sul parabrezza dell'autoveicolo in maniera visibile.

Art. 6 – Registro permessi

Il Gestore provvederà ad annotare su apposito registro gli abbonamenti ed i pass rilasciati con indicazione del periodo di validità, relativa scadenza ed importo incassato.

Il Gestore terrà inoltre registrato digitalmente tutti i dati di accesso registrati presso il parcometro.

Art. 7 – Segnaletica Stradale

Il Gestore è incaricato alla predisposizione dell'ideonea segnaletica verticale.

Art. 8 – Vigilanza

Gli organi di Pubblica Sicurezza e di Polizia Locale sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento.

Art. 9 – Apertura-Chiusura della strada

Il periodo di apertura della strada dopo la località Areghiglio è subordinato all'agibilità della stessa, in relazione alle sue condizioni e alle condizioni atmosferiche. In caso di non agibilità l'Amministrazione Comunale si riserva di procedere mediante ordinanza alla relativa chiusura.

L'ente gestore non dovrà risarcire eventuali pedaggi già pagati per eventuale chiusura urgente per motivi di incolumità pubblica.

Art. 10 – Sanzioni

Per l'applicazione delle sanzioni previste in caso di mancato rispetto del presente Regolamento, si fa riferimento alle norme stabilite dal Codice della Strada vigente.

Art. 11 – Destinazione dei proventi

I proventi derivanti dal pagamento del transito sulla strada in oggetto verranno stanziati in apposito capitolo di bilancio e dovranno essere utilizzati esclusivamente per spese di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade e delle relative aree di pertinenza, ed eventualmente per la parziale copertura delle spese di sgombero neve nel periodo invernale